

(G. Merlino)

(Relazione alla Commissione Giustizia della Camera in
sede referente: 6.10.1971).

Onorevoli Colleghi,

il disegno di legge n.3499, trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 6 luglio scorso col titolo "Modifiche al libro primo e agli articoli 576 e 577 del codice penale" corrisponde al disegno di legge n.351-A dal titolo "Riforma del codice penale" approvato dal Senato della Repubblica su relazione del senatore Giovanni Leone il 2 luglio 1971, a seguito dello stralcio (salvo per quanto riguarda gli articoli contenenti la previsione di circostanze aggravanti dell'omicidio volontario, 576 e 577), deliberato dalla Commissione Giustizia del Senato, delle proposte di riforma concernenti la parte speciale del codice. Queste ultime proposte formano ora oggetto di un disegno di legge n.351 bis, tuttora all'esame del Senato, mentre originariamente facevano corpo, con quelle che ora siamo chiamati ad esaminare, di un unico disegno di legge (n.351), che il Ministro

Gonella, essendo presidente del Consiglio dei Ministri l'on. Leone, aveva presentato al Senato il 19 novembre 1968, sotto il titolo: "Riforma del codice penale".

Il titolo attuale del disegno sottoposto al nostro esame fu appunto deliberato dal Senato all'inizio dell'estate a seguito dell'approvazione dello stralcio della riforma della parte speciale (libri secondo e terzo del codice). L'inclusione delle innovazioni agli articoli 576 e 577 del codice penale deriva dalla importanza delle modificazioni di pena intervenute in detti articoli a seguito della proposta abolizione della pena dell'ergastolo, che occupava in detti articoli, anche a seguito dell'abolizione della pena di morte avvenuta nel 1944, uno spazio rilevante.

La Camera è dunque chiamata ad esprimersi, per la prima volta dalla fine della guerra, sulla riforma della parte generale del codice penale del 1930, parte che ha subito in questi quarant'anni alcune modificazioni di rilievo, ma che non è stata mai sottoposta da parte del Parlamento ad una organica revisione.

E' infatti noto che il progetto preliminare di nuovo codice penale, elaborato sotto forma di codi-

ce integralmente nuovo da una commissione ministeriale di giuristi (istituita sin dal 1945) negli anni 1949-50 non fu mai portato all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri; che altrettanto accadde per il progetto di riforma parziale elaborato da altra Commissione di giuristi per incarico del Ministro della Giustizia on. Aldo Moro nello anno 1956; e che dei successivi progetti, per quanto approvati dal Governo, il Parlamento non poté mai iniziare l'esame. Intendiamo riferirci:

- al disegno di legge n.1018, per la riforma del codice penale presentato dal Ministro della Giustizia on. Gonella al Senato il 24 febbraio 1960, in gran parte ricalcato sul già menzionato progetto elaborato nel 1956, ma esteso ad una revisione anche formale di tutte le norme del codice modificate dopo il 1944;
- al disegno di legge n.557 presentato dal Ministro della Giustizia on. Bosco alla Camera dei Deputati il 10 ottobre 1963 e contenente delega legislativa per la riforma di tutti i codici (al n.4 figurava la delega per il codice penale), poi ritirato;

- e al disegno di legge n.4849, di portata più limitata, presentato alla Camera dei Deputati il 6 febbraio 1968 dal Ministro della Giustizia on. Oronzo Reale.

Il disegno di legge attuale (già n.351) tiene conto di tutti codesti precedenti ed anche, in particolar modo, delle numerosissime proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate, per modifiche parziali del codice penale, nel corso delle cinque legislature del dopoguerra. Certamente esso non contiene una integrale sostituzione della parte generale del codice penale vigente, che ancora una volta non sarebbe attuabile nel corso di questa legislatura, ma (stando anche alle dichiarazioni programmatiche del Governo che presentò il disegno in esame) non la esclude per un prossimo futuro; del codice stesso mantiene l'intelaiatura e la terminologia; ma tuttavia rappresenta il primo grande tentativo di una revisione in profondità di istituti e di orientamenti della parte generale, di una importanza fino ad oggi non conosciuta dai progetti giunti all'effettivo esame del Parlamento, ed anzi - come per questo è avvenuto - all'approvazione da parte d'una delle Camere.

4

Frutto dell'attento esame, oltre che di tutti i precedenti progetti, degli studi e dell'esperienza di applicazione del codice vigente nei suoi quarant'anni di vita, le proposte in esso contenute sono, in generale, di un livello tale da meritare d'essere prese nella più seria ed urgente considerazione anche da parte della Camera dei Deputati, in vista di una approvazione che permetta finalmente il varo della riforma prima della fine della quinta legislatura.

Nè sembra che possa essere a ciò di ostacolo il fatto che non si tratti di disegno di legge di delegazione, ma di un atto di legislazione diretta, essendo noto che le norme del diritto sostanziale si prestano assai più di quelle processuali a questo tipo di legiferazione.

Da approvare sembra infine anche l'avvenuto stralcio provvisorio della riforma della parte speciale, che, soprattutto in alcuni settori, avrebbe potuto dar luogo a controversie e perplessità così notevoli da far rischiare di perpetuare senza ragione il rinvio della riforma della parte generale anche in quelle materie sulle quali si è oramai raggiunta una vasta concordanza di vedute tra gli studiosi e i pratici del diritto e gli stessi ambienti politici.

Va anche avvertito che, sempre nell'intento di non provocare il ritardo della approvazione di riforme o ramai oggetto di generale consenso, il Senato ha rinunciato ad introdurre nel presente disegno di legge la previsione e la disciplina della "probation" (sospensione condizionale della pena sottoposta ad un periodo di prova). Come spiega anche il senatore Leone nella sua relazione, il Senato non ha affatto ritenuto di escludere tale riforma (patrocinata in quella sede in particolare dai senatori Maris e Fenoaltea), ma si è reso conto delle difficoltà di strutturazione e di regolamentazione che hanno consigliato di rinviare la riforma medesima ad una legge apposita.

2. - Criteri della riforma e principali innovazioni.

Prima di passare all'illustrazione degli articoli, giova, credo, ricapitolare i criteri a cui si ispira la riforma quale ci perviene dall'altro ramo del Parlamento e le innovazioni fondamentali sulle quali essa si impernia.

Anzitutto, nel titolo I del libro primo del codice, dedicato alla legge penale, le norme relative alla successione di leggi penali e ai limiti di efficacia della legge penale in relazione allo spazio, inclusi i problemi dell'estradizione, sono state adeguate ai mutamenti costituzionali e alle regole contenute nelle convenzioni internazionali più moderne.

Nel campo delle pene (titolo II del libro primo del codice), oltre alla già ricordata abolizione della pena dell'ergastolo (sostituito con la reclusione da trenta a quarant'anni), va segnalata la profonda trasformazione realizzata nel campo delle pene accessorie, sottratte (salvo per quanto riguarda quelle derivanti dalle più gravi condanne) all'automatismo caratteristico del codice vigente.

Nel titolo III del libro primo del codice, titolo dedicato al reato, significative modificazioni sono state introdotte, in conformità dei precedenti progetti, nella materia del concorso di cause, in quella della responsabilità oggettiva (che viene ridotta se non eliminata) e soprattutto in quelle delle circostanze del reato e del concorso di reati. Nella materia delle circostanze la riforma è dominata da tre principi fondamentali, e precisamente: a) la riconduzione delle circostanze aggravanti, come già av-

viene per gli elementi costitutivi del reato, ai principi della responsabilità soggettiva o responsabilità colpevole; b) la previsione di una ulteriore riduzione di pena nel caso di attenuazione generica del reato nei casi in cui "il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere"; c) la eliminazione di ogni limitazione al giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti.

Queste ultime due innovazioni, che indubbiamente aumentano il potere discrezionale del giudice penale nella applicazione della pena, ma in direzioni generalmente invocate, hanno anche il pregio di evitare quell'opera di sistematica riduzione dei minimi edittali previsti per i singoli reati, che, oltre ad essere di assai dubbia opportunità, avrebbe fatalmente portato ad un ulteriore rinvio della riforma.

Nella materia del concorso di reati, mentre si è mantenuto il principio del cumulo materiale delle pene per il concorso materiale, (sempre che i concorrenti non siano legati dallo stesso disegno criminoso) si è reintrodotta il cumulo giuridico per il concorso formale e quest'ultimo istituto è stato allineato sulla disciplina del reato continuato quanto alle pene, in conformità dell'interpreta-

zione già vigente anche per effetto d'una decisione della Corte costituzionale. Del reato continuato, poi, è stata enormemente allargata la sfera di applicazione, prevedendosi la continuazione, in caso sempre di medesimezza del disegno criminoso, anche tra violazioni di diverse disposizioni di legge.

Nè di minor rilievo sono le innovazioni introdotte nel titolo IV del libro primo, soprattutto nella parte dedicata al soggetto attivo del reato: aumento della riduzione di pena per la semiinfermità mentale e per i reati commessi in stato di ubriachezza non abituale o preordinata; eliminazione dell'art. 90, concernente i rapporti tra imputabilità e stati emotivi e passionali; eliminazione della figura del delinquente per tendenza; eliminazione dei casi di abitualità presunta per legge; e soprattutto radicale riforma dell'istituto della recidiva nel senso della facoltatività della relativa dichiarazione, in conformità di un reale e concreto giudizio di capacità a delinquere.

Anche nel campo di concorso di persone nel reato, come meglio si dirà a proposito dei singoli articoli, è stato seguito il duplice criterio di un maggiore allineamento

mento ai principi della responsabilità colpevole e, dove ciò non era del tutto possibile, di maggiori riduzioni di pena per i soggetti meno legati alla responsabilità per l'evento realizzatosi.

Nel campo della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena (titolo V del libro primo) e della estinzione del reato e della pena (titolo VI) le innovazioni proposte non sono di poco conto. Figurano nel primo di detti titoli l'abbassamento del livello massimo della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive e soprattutto la abolizione di quella crudele norma dell'articolo 148 per cui, nel caso di infermità psichica sopravvenuta al condannato, non si teneva conto, ai fini della pena, del tempo trascorso in manicomio giudiziario. Nel secondo figurano: a) la riduzione dei rapporti di tempo tra termine richiesto per la prescrizione e livelli di pena edittale; b) il nuovo rapporto tra prescrizione e reato continuato; c) il significativo ampliamento dei casi in cui può essere concessa la sospensione condizionale della pena (fino a due anni); d) l'estensione dell'effetto sospensivo di tale istituto alle pene accessorie; e) la estensione del perdono giudiziale agli adulti; f) la soppressione del limite dei cinque anni da scontare nello istituto della liberazione condizionale.

Se pure è lecito prevedere che proprio su queste ultime riforme si appunteranno critiche o riserve, in nome dell'esigenza di evitare ulteriori "affievolimenti" o "ammorbidimenti" nel ricorso alla sanzione penale, è tuttavia da tener presente che anche in questo campo si è partiti dal riconoscimento dell'esigenza, comunemente e da gran tempo avvertita, di non inceppare il compito del giudice con legami che in molti casi concreti possono risultare non giustificati e di favorire la risocializzazione del condannato. Inoltre queste riforme sono tutte imperniate sul criterio di una maggiore individualizzazione del trattamento giudiziario del condannato, rimessa alla prudente valutazione del giudice, e dovrebbero sostituire quell'indiscriminato e troppo frequente ricorso a provvedimenti generali, come le amnistie e gli indulti, tante volte deprecato, anche se sinora senza successo.

Fondamentali modifiche concernono infine il tema delle misure di sicurezza, di cui al titolo VIII del libro primo del codice:

Anzitutto si stabilisce il principio fondamentale per cui le misure di sicurezza che seguono nel tem-

po l'esecuzione o l'estinzione della pena, debbono essere sempre precedute da un giudizio sul permanere della pericolosità sociale del soggetto al momento dell'esecuzione. La pericolosità presunta dello infermo di mente è mantenuta per i delitti più gravi, ma tuttavia con significative riduzioni (quella già stabilita per il minore, come è noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale). L'ordine di ricovero in casa di cura e di custodia viene eseguito prima e non dopo l'esecuzione della pena sancita per il semi-imputabile, in conformità di antichi voti della dottrina medica e giuridica; ed è ammesso che il magistrato possa disporre che il condannato continui a rimanere internato nella casa di cura e di custodia. La revoca anticipata delle misure di sicurezza passa infine dalla competenza del ministro della giustizia a quella del magistrato.

Si tratta, come ognuno vede, di una serie di riforme della più grande importanza che, seppur non rivoluzionano la parte generale del codice vigente, vi introducono modificazioni in gangli vitali, in conformità delle aspirazioni da tempo avanzate dalla dottrina e dai pratici in nome di principi più razionali, coordinati col fine di una effettiva e concreta prevenzione speciale dei delitti.

Ciò premesso, passiamo ora ad un rapido esame degli articoli, quanto meno dei più significativi.

3. - La legge penale.

All'articolo 2 del codice penale (v. articolo 1 del d.d.l.) vengono apportate tre modificazioni: la prima consiste nel limitare l'efficacia del principio tempus regit actum, oggi sancito per la suc

cessione di leggi eccezionali e temporanee, alla successione tra leggi eccezionali o temporanee e leggi comuni; la seconda nel disciplinare secondo il criterio della legge più favorevole al reo sia i casi di mancata ratifica di un decreto-legge sia quelli della legge dichiarata incostituzionale; la terza nel disciplinare espressamente il tempus commissi delicti, identificandolo nel momento della condotta costitutiva del reato.

All'art.4 del codice penale (Cittadino italiano. Territorio dello Stato) l'art.2 del d.d.l. reca modifiche di pura forma.

Le une come le altre vanno ad avviso del relatore approvate, salvo quanto meglio si dirà nella discussione degli articoli.

* L'art.8 rappresenta l'abrogazione (pure da condividersi) della disposizione (caratteristica del codice

Rocco, che estendeva la punizione dei delitti politici commessi all'estero, subordinandola soltanto alla richiesta ministeriale. Con la riforma il delitto politico torna sotto questo profilo ad essere trattato come il delitto comune (dove anche le modifiche, che diven-
gono di mera forma, agli artt. 9, 10 e 11, sancite nel-
l'art.4 del d.d.l.), salvo naturalmente il caso dei de-
litti contro la personalità dello Stato, per cui rima-
ne immutato il principio, sancito nell'art.7 n.1, del-
la loro punibilità incondizionata, dovunque commessi.
Resta tuttavia nell'art.8 la definizione del reato po-
litico (prevedendosi dunque anche l'esistenza di con-
travvenzioni di natura politica), che i progetti prece-
denti, compresi quello ministeriale del novembre 1968,
collocavano oramai in calce all'art.13, il primo dove
il carattere politico del reato veniva ad aver rilievo.
In contrasto con la citata proposta ministeriale, rea-
to politico è anche il reato comune determinato "preva-
lentemente" da motivi politici. Il Senato ha effettua-
to così la sua scelta, nell'ambito di una annosa discus-
sione, non appagandosi più della sola presenza di un
motivo politico, ma non accettando ~~neanche~~ anche il criterio
opposto, con cui si sarebbe finito per confinare il de

lito soggettivamente politico a casi in cui il movente politico sia esclusivo. Nonostante i pericoli insiti in ogni potere di valutazione lasciato al giudice, il relatore condivide la scelta operata dal Senato, della quale pertanto raccomanda l'accoglimento. Così come è in tutto da condividersi l'art.5 del d.d.l., che riforma profondamente l'art.13 concernente l'estradizione, allineandosi, come già si è osservato, sulle posizioni della Costituzione, su quelle della Convenzione europea di estradizione (legge 30 gennaio 1963 n.300) e sui principi individuati dalla dottrina penalistica in materia di estradizione del cittadino.

Questi stessi principi sono destinati a regolare l'estradizione in transito, a cui l'art.6 del d.d.l. dedica un nuovo art.13-bis; ma per questo tipo di estradizione l'osservanza di detti principi è rimessa al Ministero della Giustizia, escludendosi, per ragioni adeguatamente illustrate nella relazione al disegno ministeriale e vagliate dal Senato, la garanzia giurisdizionale.

4. - Il sistema delle pene.

L'art.7 del d.d.l., sostitutivo dell'art.17 del codice - e al quale si raccordano gli artt. 8 e 11 (l'art.10 ~~ma~~ facendo, come il successivo art. 21, che sopprimere formalmente la previsione della pena di morte, già contenuta negli artt. 21 e 38 del codice) - contiene la già menzionata abolizione della pena dello ergastolo, che viene sostituito con la reclusione da trenta a quarant'anni. L'innovazione è frutto di una iniziativa del Senato, dei cui termini dà ampio conto la relazione dell'on. Leone a quel ramo del Parlamento, prospettandone le ragioni e i possibili inconvenienti. Si tratta di una importante decisione politica sottoposta oggi alla Camera dei Deputati, ancorchè sia da notare che la questione stessa ha perso parte della sua importanza attraverso la previsione, con la vigente legge 25 novembre 1962 n.1634, della possibilità della liberazione condizionale dei condannati al l'ergastolo dopo ventotto anni di pena.

In via transitoria l'art.81 del d.d.l. prevede che "la pena dell'ergastolo inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di en trata in vigore della presente legge è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni".

L'art.12 del d.d.l., modificando e riducendo il testo dell'attuale art.23, relativo alla pena della reclusione, non fa che allinearsi sulla legge 25 novembre 1962 n.1634, che ammette al lavoro all'aperto tutti i condannati a pena detentiva.

Negli articoli 13 e 14 il d.d.l. si è occupato delle pene della multa e dell'ammenda, cercando di sottrarre la disciplina, oggi sancita negli artt. 24 e 26 del codice, a rilievi di incostituzionalità. Ha sancito così che, una volta che il giudice abbia ritenuto, col suo potere di indagine e di valutazione, inefficaci per le condizioni economiche del reo la multa o la ammenda, stabilite dalla legge in via generale, l'aumento di esse fino al quintuplo sia obbligatorio. Sono pure stati elevati i minimi edittali di entrambe le pene pecuniarie.

Interessanti e di grande importanza le innovazioni realizzate, mercè gli articoli 9, 15, 16, 17, 18 e 19 del d.d.l. proveniente dal Senato, nel sistema delle pene accessorie (artt. 20, 28, 29, 31, 32 e 34 del codice).

Per non frustrare la funzione rieducativa della pena con l'automatismo delle pene accessorie e al tempo stesso per rendere più elastica la loro applicazione in vista di facilitare il recupero del condannato alla società e al lavoro, l'obbligatorietà della interdizione dai pubblici uffici è stata limitata ai casi in cui si tratti di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai dieci anni. Negli altri casi essa consegue soltanto a decisione del giudice, che può applicarla o non applicarla, graduarne la durata e limitarla eventualmente ad alcune conseguenze soltanto. Analogamente avviene per altre pene accessorie.

Il relatore condivide interamente tale sistema, che scaturisce del resto anche dai risultati del Convegno internazionale di Lecce del settembre 1966 della Società internazionale di difesa sociale e che risponde, sia pure in modo non integrale, alla saggia raccomandazione dell'eliminazione di ogni automatismo nell'applicazione delle pene accessorie.

5. - Il reato.

La prima disposizione modificata nel titolo del codice penale dedicato al reato è, come si è già accennato, l'art.41 relativo al concorso di cause nel rapporto di causalità materiale (art.22 del d.d.l.). Tenuto fermo il criterio basilare per cui, in sè e per sè, il concorso di cause non esclude il rapporto di causalità materiale tra la condotta umana e l'evento, si elimina il riferimento, contenuto nel codice vigente, alle "cause sufficienti da sole a determinare l'evento", che ha dato luogo a tante difficoltà interpretative, e lo si sostituisce col criterio, oramai prevalente nella interpretazione giurisprudenziale, per cui la punibilità è esclusa quando le concause (preesistenti, simultanee o sopravvenute) siano eccezionali; ma vi si aggiunge, sempre ai fini di escludere la punibilità, il requisito della loro "determinante efficacia, tale da rendere minimamente rilevante il contributo della azione od omissione del colpevole alla produzione dell'evento"; e al tempo stesso si statuisce la non operatività di questa eccezione alla regola del concorso di cause quando le concause siano state all'agente note (se preesistenti) o previste (se simultanee o sopravvenute). Così i principi della causalità materiale si saldano con quelli della responsabilità soggettiva, sì da non permettere assoluzioni fon-

date su un astratto criterio di causalità adeguata. Gli stessi principii regolano la nuova attenuante stabilita in via generale per il concorso di cause, che opera "al-
lorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, dal colpevole, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento".

Questi principii, frutto delle ampie discussioni svoltesi nell'ambito della Commissione ministeriale del 1956, in particolare con la partecipazione del professor Giacomo Delitala, meritano accoglimento, almeno in linea di massima. Ad essi il Senato ha voluto aggiungere non doversi tener conto, nel novero delle cause concorrenti, delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa (malitiis non est indulgendum). Ciò ci offre l'occasione per ricordare che con le innovazioni apportate all'art.41 del codice risulta ancor più chiaramente che i principii in materia di causalità hanno carattere generalissimo, nel senso che si applicano sia agli eventi costitutivi delle varie figure delittuose sia agli eventi-circostanza.

Di scarso peso sono le modificazioni apportate (sempre dall'art.22 del d.d.l.) all'art.42 del codi-

ce penale, dove si è mirato soprattutto ad eliminare la apparenza o la menzione della responsabilità oggettiva. Lo sviluppo di queste innovazioni acquista un senso soltanto attraverso altre disposizioni, che saranno successivamente esaminate.

L'art. 23 del d.d.l. modifica l'art. 51 del codice penale, allineando la causa di giustificazione dell'obbedienza all'ordine illegittimo dell'autorità sul principio già sancito nell'art. 40 del codice militare di pace del 1941: e cioè stabilisce che l'ordine illegittimo vincolante cessa di essere causa di giustificazione quando la esecuzione di esso costituisca manifestamente reato.

La opportunità di trasferire questo principio, avente evidentemente carattere generale (anche se il suo campo di applicazione è tipicamente quello dei militari), al codice penale comune è stata sottolineata da circa trent'anni dalla dottrina, parte della quale ritiene anzi che il principio dell'art. 40 c.p.m.p. debba già oggi considerarsi un principio di carattere generale.

Trattasi dunque anche qui di innovazione che non dà luogo ad alcuna perplessità e che deve esse-

sere approvata.

A qualche perplessità potrebbe invece dare luogo l'art.24 d.d.l., con il quale si è ritenuto di dover modificare il vigente art.56 in materia di delitto tentato, senza tuttavia accogliere modificazioni di carattere sostanziale e profondo, quale avrebbe potuto essere per esempio il ritorno - in passato da più parti prospettato - al sistema del codice Zanardelli e degli altri codici derivati dal codice napoleonico, sistema consistente nello esigere espressamente per l'inizio dell'attività punibile il compimento di atti esecutivi del delitto.

La modifica proposta nel d.d.l. consta di due elementi piuttosto secondari:

- a) si chiarisce espressamente che il dolo del delitto tentato è lo stesso dolo del delitto consumato: e ciò attraverso la dizione "prevedendo e volendo come conseguenza del proprio comportamento la consumazione di un delitto";
- b) si fa espresso riferimento alla identificata in concreto dell'atto costituente tentativo.

Ad avviso del ~~relatore~~ queste modificazioni

dell'art.56, che derivano dal d.d.l. ministeriale e non sono state oggetto di particolare discussione in Senato, non sembrano decisamente utili, perchè non modificano la situazione vigente. Inoltre esse contengono espressioni non usuali nel codice (quale la parola "comportamento" invece delle parole "azione" ed "omissione") ed espressioni dubbie quale il verbo "si manifestano".

L'art.25 del d.d.l. corregge l'art.57 del codice penale, che rimane tuttavia di contenuto in tutto analogo a quello che aveva assunto per effetto della legge 4 marzo 1958 n.127. In particolare si chiarisce che il direttore è punito non "a titolo di colpa", ma per colpa effettiva, salvi naturalmente i casi del concorso nel delitto dell'autore della pubblicazione.

Si tratta di modificazione da accogliere, ma resta da domandarsi perchè non^{si}/sia colta questa occasione a correggere anche il testo dell'art.57 bis (responsabilità per pubblicazioni commesse col mezzo della stampa non periodica), contro il quale sono state qualche volta in passato sollevati anche rilievi di incostituzionalità.

Importantissime sono, come già accennato, le modificazioni portate all'art.59 del codice penale dall'art.26 del d.d.l., in materia di circostanze del reato. Il primo comma di detto art.59 viene trasformato, statuendosi il nuovo principio per cui "salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute". Conseguentemente viene corretto l'art.60, che rappresentava fino ad oggi una eccezione al principio della responsabilità oggettiva statuito per le circostanze aggravanti.

Analogamente l'art.51 del d.d.l. modifica l'art.118 del codice penale stabilendo che anche nel concorso di più persone del reato le circostanze aggravanti oggettive sono valutate solamente a carico di quelli che le conoscevano.

Questo allineamento delle circostanze ai principi della responsabilità colpevole contrassegnava già il d.d.l. ministeriale, in conformità di precedenti progetti. Anche esso sembra da approvarsi.

Sia ad opera del d.d.l. di iniziativa governativa, sia ad opera del Senato subiscono modificazioni an

che gli artt.61 e 62 del codice penale, oggetto rispettivamente degli artt.27, 28 del d.d.l..

In particolare, viene esclusa la circostanza aggravante cosiddetta teleologica che - come rileva il relatore Sen. Leone - "era già nel testo del codice in contrasto con il principio ispiratore del reato continuato" e profilava un aggravamento di pena laddove invece si potrebbe delineare una situazione di minore gravità sotto il profilo psicologico e di minore pericolosità.

Considerazioni analoghe valgono anche per lo altro aspetto dell'attuale art.61 n.2 (conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di altro reato), per cui potrebbe valere in ogni caso il potere del giudice relativo alla commisurazione della pena in concreto tra il massimo e il minimo legali.

L'aggravante teleologica rimane tuttavia in vita nei più gravi casi concernenti l'omicidio volontario, in quanto che l'art.78 del d.d.l., nel modificare l'art.576 del codice penale, stabilisce la pena della reclusione da trenta a quaranta anni (già ergastolo) quando l'omicidio è

commesso "in connessione con taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519 n. 1 e 2, 628, 629 e 630".

Altri ritocchi in materia di circostanze aggravanti concernono l'espressa previsione del delitto tentato nell'attuale n. 7 dell'art. 61 (n. 6 nel d.d.l.) e l'espressa menzione del carattere doloso del delitto nel n. 6 (n. 5 nel d.d.l.) dell'art. 61.

Nel campo delle circostanze attenuanti comuni (art. 62) il d.d.l. (art. 28):

- a) ha eliminato il richiamo al contravventore abituale o professionale nel n. 3;
- b) ha esteso, nel n. 4, l'attenuante del danno di speciale tenuità all'ipotesi del tentativo;
- c) ha scisso, nei numeri 6 e 7, le attenuanti relative al rayvedimento attivo ed ha, in quella concernente il risarcimento del danno (n. 7) previsto sia il risarcimento integrale che il "risarcimento parziale secondo le capacità economiche dell'imputato" ed ha infine dato tempo, perchè l'attenuante sia operativa, fino alle formalità di apertura del dibattimento d'appello.

In Senato si sono dibattute a quest'ultimo proposito le opposte considerazioni ed è prevalsa, come rileva la relazione del Sen. Leone, quella che dà "la prevalenza ^{processuale} al fine di stabilire l'intervento risarcitorio per una fase/che di regola non si distacca molto nel tempo da quella di prima istanza, recuperando così tutta quella larga fascia di imputati o responsabili civili che - non avendo provveduto nei limiti temporali fissati nel codice vigente - non avrebbero più interesse a provvedere attualmente al risarcimento del danno rimandando ogni intervento ad un tempo successivo alla cosa giudicata".

Già si è detto della grande importanza innovatrice dell'art.29 del d.d.l., che aggiunge: all'art. 62 bis del codice penale il seguente capoverso: "quando il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere la pena può essere diminuita fino alla metà". Questa innovazione, che deriva dal disegno ministeriale, non può non essere condivisa dal relatore, che ne fu il primo proponente all'epoca della preparazione del suddetto disegno ministeriale.

Gli artt. 30, 31, 32 e 33, come anche gli artt. 35, 36 e 37 del d.d.l. non contengono che ritocchi resi necessari dalla sostituzione della pena dell'ergastolo con la pena della reclusione da trenta a quaranta anni.

Importantissimo è invece l'art. 34, che elimina dall'art. 69 del codice penale, ai fini del giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, il divieto di utilizzazione delle circostanze inerenti alla persona del colpevole e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

L'eliminazione di questi divieti è stata da tempo avvertita nella pratica giudiziaria come uno dei rimedi più sicuri e più congrui alle difficoltà nelle quali spesso il giudice si trova nel compito di una effettiva commisurazione della pena alla gravità del caso concreto.

Grandi modificazioni, come si è già detto all'inizio, sono intervenute - sia ad opera dell'originario disegno ministeriale sia ad opera del Senato - nella materia

del concorso di reati e del reato continuato. L'art. 81 del codice penale viene profondamente modificato attraverso lo art. 38 del d.d.l.. Un cumulo giuridico viene ripristinato senza limiti sia per il ricorso formale eterogeneo (per cui l'aumento previsto è "fino alla metà della durata complessiva delle altre pene" sia per il concorso formale omogeneo, per cui l'aumento è fino al triplo.

Lo stesso aumento fino al triplo vale per il delitto continuato, ma nella nozione di quest'ultimo è stata inclusa la pluralità di violazioni anche di diverse disposizioni di legge.

Il Senato è andato con questo assai al di là del progetto ministeriale, che aveva cercato di allargare l'ambito del delitto continuato, includendovi "più violazioni della stessa disposizione di legge o di disposizioni di legge che prevedono fatti aventi caratteri fondamentali comuni". Anche di questa innovazione dà adeguato conto la citata relazione del Sen. Leone.

L'art. 39 del d.d.l. modifica gli artt. 82 e 83 del codice penale, allineandoli alle modificazioni inter

venute sia negli artt. 59 e 60 che nell'art. 81 del codice e prevedendo espressamente la disciplina della aberratio ictus quando siano offese più di due persone.

6. - Il soggetto attivo del reato.

Nella materia dell'imputabilità è stata portata alla diminuzione da un terzo alla metà l'attenuazione di pena per il vizio parziale di mente (art. 40 d.d.l. art. 89 del codice), è stato abolito l'art. 90, concernente gli stati emotivi e passionali (art. 41 del d.d.l.), e sono state stabilite delle riduzioni facoltative di pena per i reati commessi in stato di ubriachezza non accidentale, sempre che l'ubriachezza stessa non sia abituale o preordinata. Per quest'ultimo caso è stato mantenuto l'aumento di pena previsto dal codice vigente, mentre per l'ubriachezza abituale, eliminato l'aumento di pena, è stata esclusa la possibilità della attenuazione.

L'art. 42 del d.d.l. porta ritocchi anche allo art. 98, identificando - come in altri articoli della riforma - l'autorità maritale nella "potestà maritale".

Anche della radicale riforma intervenuta nel campo della recidiva si è detto all'inizio.

L'art.100 viene abrogato ed ogni recidiva di viene, nell'art.99, facoltativa.

Con questo sono stati accolti, ed anzi estesi nella loro portata, i voti già da tempo formulati in sede parlamentare, in particolare dall'on. Alessi con il suo disegno di legge n.1286 del 3 luglio 1965 presentato al Senato della Repubblica e con altro presentato alla Camera al l'inizio della presente legislatura.

Le ragioni della proposta di abrogazione del la figura del delinquente per tendenza, prevista nell'art.108 del codice penale, sono note.

Si tratta di figura che da tempo la dottrina ed anche l'esperienza pratica hanno identificato come ibrida ed artificiosa, non corrispondente ai dati delle indagini criminologiche. Certo esistono delinquenti imputabili particolarmente ~~anti~~-sociali (tale nuova formula era stata suggerita dal penalista Prof. Arturo Santoro nel corso dei lavori delle Commissioni ministeriali), ma per ora, se sarà

abolita la figura del delinquente per tendenza, le previsioni del codice resteranno limitate ai delinquenti abituali e a quelli professionali.

A proposito di questi ultimi l'art. 46 del d.d. l., modificando l'art. 109 del codice esige che vi sia sempre, come presupposto dell'applicazione di misure di sicurezza lo accertamento della pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto.

Principio assai giusto e invocato da tempo, ma in conseguenza del quale bisognerà modificare anche gli artt. 102 e 103.

Rilevanti infine sono anche alcune modifiche apportate nella materia nel concorso di persone nel reato.

Anzitutto sono state aumentate (e rese sempre obbligatorie) le diminuzioni di pena oggi previste nell'art. 114 del codice (art. 47 del d.d.l.).

In secondo luogo, ~~accantonandosi~~ ^{avanzandosi} per ora una effettiva eliminazione della responsabilità oggettiva contemplata nell'art. 116 del codice, si è stabilita, per chi volle il reato meno grave, una diminuzione di pena da un terzo a due terzi (art. 48 del d.d.l.).

Infine è stato regolato ex novo il concorso dello estraneo nel reato proprio, sancendosi l'obbligatorietà della diminuzione di pena, ma limitandosi chiaramente la attenuante ai concorrenti che non conoscono le condizioni o le qualità personali del colpevole o i rapporti tra il colpevole e l'offeso.

Per coloro che ne hanno avuto conoscenza, resta la attenuante facoltativa, che viene a formare oggetto di un nuovo art.117 bis (art.50 del d.d.l.).

Va inoltre ricordato quanto già detto più sopra a proposito delle modificazioni apportate dall'art.51 del d.d.l. all'art.118 del codice penale, per allinearle ai principii della responsabilità colpevole.

7. - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

Anche delle modificazioni recate nel titolo 5 del libro primo del codice penale si è già detto all'inizio.

E' stato abbassato il livello massimo della conversione delle pene pecuniarie in quelle detentive da tre anni a due anni e ciò per un criterio di equità e di sociali

tà. E' stato previsto (innovazione veramente salutare, se riuscirà ad operare nella nostra società d'oggi) che alla esecuzione delle pene detentive non eseguite per insolvibilità del condannato può essere sostituita, ad istanza di quest'ultimo, la prestazione di una opera determinata al servizio dello Stato, della provincia o del comune.

Modifiche minori sono state recate dall'art. 53 all' art. 142 del codice, concernente l'esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori, all'art. 143, concernente la ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari e agli artt. 146 e 147 concernenti i rinvii nell'esecuzione della pena. Importantissima è invece la riforma dell'art. 148 del codice penale (infermità psichica sopravvenuta al condannato) attuata nell'art. 54 del d.d.l. per i motivi già ricordati all'inizio. Nel nuovo articolo 148 del c.p. è anche stata sostituita l'espressione "sopravviene" con l'espressione "si accerta", in modo da evitare che qualcuno possa ritenere che l'infermità psichica rilevante ai fini della disciplina contenuta nel predetto articolo sia soltanto quella sopraggiunta e non possa anche essere quella preesistente e successivamente scoperta.

8. - Estinzione del reato e della pena.

Nell'art.151 del c.p. è stato eliminato (art. 55 del d.d.l.) il comma terzo, dato che la materia è disciplinata oggi dall'art.79 della Costituzione. Ed è stata ovviamente eliminata la menzione del delinquente per tendenza, come per tutte le altre disposizioni. Importanti sono invece, come già si disse, le modificazioni recate dall'art.56 del d. d.l. alla materia della prescrizione.

L'articolo 56 del d.d.l. modifica radicalmente l'art.157 del vigente codice penale in materia di prescrizione del reato, così come l'art.62 del d.d.l; rielabora lo art.173 del codice penale concernente gli articoli 172 e 173 relativi alla estinzione delle pene per decorso del tempo.

Questa norma desta nel relatore le più grandi perplessità per la drastica riduzione dei termini prescrizione. Non solo, accogliendosi il disegno di legge nella formula proposta dal Senato non esisterebbero più, come oggi avviene, pene imprescrittibili, ma tutti i termini di prescrizione vengono ad essere grandemente ridotti. Questo è un punto della riforma sul quale indubbiamente la Camera dovrà meditare.

A prescindere da questi problemi di fondo vi è poi da recare in ogni caso una correzione nel n.4 del proposto art.157.

Infatti in virtù del n.3 del nuovo articolo 157, se per il delitto è prevista una pena di anni dieci o superiore (e cioè fino ai ventiquattro anni) la prescrizione matura in anni dieci. Da ciò consegue che questo numero non è armonizzato con il n.4 seguente dove la prescrizione quinquennale viene stabilita per le pene della reclusione "non superiore ai dieci anni". Questa espressione "non superiore" è sicuramente frutto di un errore materiale, che potrebbe essere corretto in via puramente redazionale nel termine "inferiore ai dieci anni", sempre che si voglia mantenere quanto al contenuto fondamentale dell'art.56 del d.d.l. il testo del Senato.

Del pari con mera correzione redazionale si dovranno sostituire le parole (sempre nel n.4) o "per la pena della multa" o "la pena della multa".

Meritano invece approvazione le modificazioni recate, sempre dal suddetto art.56 del d.d.l., ~~agli~~ ^{all'}art. 158 ~~468~~, dove va soprattutto segnalato l'allineamento della

prescrizione del reato continuato ai principi già oggi vigenti per i rapporti fra reato continuato ed amnistia. *

L'art. 57 del d.d.l. introduce nell'art. 152 del codice penale (oblazione nelle contravvenzioni) l'esplicita riserva della diversa regolamentazione eventualmente contenuta in leggi comuni o speciali.

Come già si è accennato gli artt. 58, 59, 60 e 61 del d.d.l. modificano profondamente il sistema della sospensione condizionale della pena, allargando l'estensione di questo istituto, che viene ad essere applicabile alle sentenze di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni e che viene a comportare la sospensione anche delle pene accessorie.

Inoltre tutto il testo degli articoli 163 e ss. viene rimaneggiato, anche in relazione alle riforme introdotte in questa materia già negli ultimi anni.

Altro sensibilissimo allargamento di istituti già previsti dal codice vigente si ha per il perdono giudiziale (art. 62 del d.d.l.). Questo viene ammesso infatti, solo nel giudizio, anche per chi abbia compiuto gli anni 18 quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della

* Desta invece sorpresa, e doverosa
Annota in sede di ~~disegno~~ degli artt. 61, la
modifica dell'art. 160, contenente un altro
giurista ~~che~~ ^{che} ~~interrogare e rispondere~~ ^{del} ~~alla~~
principale, non facile a comprendere.

libertà personale non superiore ad un anno, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi: sia pure con l'esclusione di chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, come avviene per la sospensione condizionale della pena.

Sono conosciuti i precedenti ormai antichi relativi alla opportunità di prevedere anche per gli adulti un potere giudiziale di astensione della pronuncia della pena, del quale effettivamente molte volte viene avvertito il bisogno. Certo è anche questo un punto sul quale la Camera è chiamata attentamente a meditare. Il relatore esprime allo stato, parere favorevole all'innovazione.

In connessione con i nuovi limiti di pena fissati per la sospensione condizionale è stato ritoccato dall'art.63 del d.d.l., anche l'art.175 del codice penale, concernente la non menzione della condanna nel certificato del casellario.

Sono note le annose discussioni intervenute, anche in occasione di precedenti profonde riforme dell'istituto, intorno ai limiti della liberazione condizionale.

Già in scritti di un decennio addietro l'attuale relatore aveva esposto le proprie riserve circa il mantenimento del limite dei cinque anni di pena da scontare nelle leggi di riforma che pure aveva profondamente trasformato l'Istituto (limite che era scomparso durante una riforma dell'epoca della seconda guerra mondiale) effettivamente non può non rilevarsi un certo contrasto tra la funzione assegnata a tale istituto e più in generale, la funzione rieducativa della pena, e la riserva sopra indicata. Di questa riserva il Senato propone oggi l'abolizione, contribuendo con questo ad estendere grandemente, almeno in linea di principio, l'applicabilità anche di questo istituto. Il relatore sottolinea l'importanza dell'innovazione, che la Camera dovrà attentamente vagliare, come le precedenti. Devesi comunque ricordare quanto esattamente viene detto in proposito nella relazione del Sen. Leone al Senato: "La soppressione di tale riserva impone una responsabile e rigorosa valutazione della condizione fondamentale della certezza del ravvedimento da parte dell'organo predisposto alla relativa decisione specie in relazione alle più gravi pene.

"La confluenza nell'istituto del fine repressivo della pena e del concorrente fine educativo costituisce uno dei più impegnativi compiti applicativi della norma".

A proposito della liberazione condizionale deve essere sottolineato il fatto che nessuna modifica porta il disegno di legge circa la competenza a concederla. Anche qui le dispute sono note ed antiche. Ma il tema potrebbe riproporsi oggi, dopo che - come si dirà - l'art.71 del d.d. l. trasferisce al giudice il potere di revoca anticipata de le misure di sicurezza personali, previsto dall'art.207. Comunque è da ricordarsi in proposito che attualmente la competenza del Ministro della giustizia per la liberazione condizionale non deriva da una norma del codice penale bensì dall'art. 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L'art.65 del d.d.l., rimasto inalterato rispetto al testo proposto dal Governo rielabora sotto vari profili l'art.179 del codice penale, al fine di enunciare in modo più chiaro e preciso le condizioni per la riabilitazione.

9. - Sanzioni civili.

In questo campo le modifiche proposte dal Governo o dal Senato non sono di grande rilievo.

41

Tuttavia va segnalata la soppressione (art. 67 del d.d.l.) dell'art.188 del c.p. che prevede, a carico del condannato, l'obbligo di rimborso all'Erario dello Stato delle spese per il mantenimento negli stabilimenti di pena e la conseguente responsabilità civile con tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

Il disegno di legge ministeriale, richiamandosi ad una vecchia proposta dell'On. Colitto, aveva escluso dall'obbligazione le sole spese di mantenimento derivanti da carcerazione per l'esecuzione delle sole pene pecuniarie convertite. Il Senato ha invece proceduto ad una abrogazione integrale dell'obbligo.

10. - Misure di sicurezza.

Anche qui le principali innovazioni sono state segnalate all'inizio.

E' stato dato in genere maggior rilievo all'effettiva correlazione tra applicazione di misure di sicurezza e accertamento della pericolosità. Tale correlazione - come si legge nella relazione del Sen. Leone - "non è stata portata fino alle estreme conseguenze, in quanto la Commissione ha ritenuto che sia pure in limiti più ristretti

ti i casi di pericolosità presunta debbano essere conservati per quegli stessi criteri di politica criminale che presiedettero nel 1930 alla configurazione della pericolosità presunta. D'altronde, la soppressione totale della pericolosità presunta avrebbe potuto in definitiva tradursi in una situazione di pregiudizio per l'interessato, in quanto il giudice - nel timore che una assoluzione per vizio totale di mente ad esempio avesse potuto portare alla possibilità di un inopportuno rientro in società dell'imputato a breve distanza dalla decisione - si sarebbe potuto atteggiare in posizione restia a dare quello spazio che merita sempre più (alla luce delle moderne acquisizioni delle discipline complementari) la contemplazione della influenza della costituzione personale sulla imputabilità".

In sostanza la pericolosità presunta viene ad essere soppressa per i delinquenti abituali e per i minori, ma non per gli infermi totali di mente.

Importante è infine la conquista, realizzata con l'art.73 del d.d.l., che inverte l'ordine di esecuzione tra pena restrittiva della libertà personale e casa di cura e di custodia per i semi imputabili e ammette una

varietà in questo campo tra pena e misura di sicurezza.

Sembra peraltro che ci si sia dimenticati della necessità di allineare su questo nuovo sistema, secondo i voti della dottrina, anche il trattamento del minore imputabile, contemplato attualmente nell'art.225 del codice penale. A tale allineamento se, come si auspica, la Camera condividerà i principi fissati nel citato art.73 del d.d.l., potrà provvedere questo ramo del Parlamento.

Sempre in relazione ai minori è da ricordare l'abolizione dell'art.227 del codice penale (art. 76 del d.d.l.), concernente i riformatori speciali".Come ricorda la relazione ministeriale, la proposta abrogazione "ha le sue ragioni di essere nei moderni orientamenti psico-pedagogici in forza dei quali si prescindono da una preordinata tipologia di istituti, sia perchè le reali esigenze dei minori ricoverati determinano le caratteristiche di ciascuna istituzione e sia per evitare agli istituti una etichetta che è, senz'altro, pregiudizievole all'azione rieducativa. Basta pertanto la previsione generica dei riformatori."

41

Quanto alla più volte ricordata modifica dell'art.207 del codice penale (revoca delle misure di sicurezza personali: art.71 del d.d.l.) la relazione del Sen. Leone al Senato osserva che : "Sostituendo alla decisione del Ministro della giustizia la decisione del giudice accompagnata da garanzie giurisdizionali, si è resa operante e più garantita l'ipotesi dell'anticipata revoca della misura di sicurezza, sì da mantenere costante il raffronto tra l'attualità della pericolosità e la permanenza della misura di sicurezza."

Anche la disciplina della libertà vigilata (art.77 del d.d.l., art.229 e 230 del codice penale) è stata rielaborata per un miglior collegamento con gli altri istituti e in vista di una più concreta valutazione dell'entità del reato e della personalità del condannato.

11. - Aggravanti dell'omicidio volontario.

Già si è detto della necessità di coordinamento imposto dal fatto che, dopo la già da tempo avvenuta abolizione della pena di morte e sua sostituzione con la pena dell'ergastolo, si propone oggi anche l'abo-

lizione di detta pena.

In virtù di tale coordinamento, si sono configurate due categorie di omicidio aggravato, tutte riunite in un nuovo articolo 576, l'art. 577 restando per conseguenza abrogato.

Per un gruppo di casi più gravi si prevede la reclusione da trenta a quaranta anni, per un altro gruppo la reclusione da ventiquattro a trenta anni ed infine, per i casi previsti nel proposto ultimo comma del nuovo articolo 576, la pena della reclusione da ventuno a ventisette anni.

12. - Disposizioni finali e transitorie.

Per non incidere con modifiche meramente formali su un troppo lungo elenco di disposizioni del codice, ci si è limitati, a stabilire una volta per tutte che all'espressione "manicomio giudiziario" va sostituita l'espressione "ospedale psichiatrico giudiziario" (art. 79 del d.d.l.) e che l'espressione "delinquente per tendenza" è soppressa in tutte le disposizioni di legge nelle quali è attualmente menzionata (art. 80 del d.d.l.).

--- oOo ---

In conclusione, onorevoli colleghi, salvo alcune riserve formulate nel corso della presente relazione e salvo ~~da~~ quanto potrà emergere dalla discussione generale e dall'esame dei singoli articoli, in questa commissione in sede referente, il relatore esprime parere vivamente favorevole al complesso del disegno di legge proveniente dal Senato e si permette di raccomandare una intensità e assiduità di lavoro che permetta di varare entro questa legislatura almeno una delle riforme giuridico-penali più costantemente invocate.